

Comune di Pistoia

# **Regolamento delle Entrate**

CAPO I	PRINCIPI GENERALI
Art. 1	Oggetto e scopo del Regolamento
Art. 2	Definizione delle entrate
Art. 3	Soggetti responsabili
Art. 4	Accesso alle banche dati
Art. 5	Poteri ispettivi
Art. 6	Comunicazioni ai debitori
CAPO II	LE ENTRATE
Art. 7	Modalità di gestione
Art. 8	Pagamento delle entrate
Art. 9	Versamenti e rimborsi
Art. 10	Compensazioni
Art. 11	Rateazioni
Art. 12	Adesione
CAPO III	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
Art. 13	Forme di riscossione coattiva
Art. 14	Invito al pagamento e sanzioni per le entrate patrimoniali
Art. 15	Atti emessi a titolo esecutivo per le entrate patrimoniali
Art. 16	Esecuzione
Art. 17	Interessi per riscossione coattiva
Art. 18	Inesigibilità del credito
Art. 19	Contenzioso
Art. 20	Reclamo e proposta di mediazione
CAPO IV	INTERPELLO
Art. 21	Oggetto dell'interpello
Art. 22	Istanza di interpello
Art. 23	Risposta all'interpello
Art. 24	Inammissibilità dell'istanza
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25	Sanzioni
Art. 26	Norme di rinvio
Art. 27	Decorrenza

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo n. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed all'articolo n. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, disciplina le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione, al rimborso, al contenzioso e agli strumenti deflattivi nonché ogni altra attività riguardante le entrate patrimoniali e tributarie; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.
2. Il regolamento si applica anche ai tributi comunali abrogati per le procedure iniziate successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Il comune di Pistoia si uniforma ai principi di cui alla L. 27/7/2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada emesse dalla Polizia Municipale soggetti a procedure di rilevazione e riscossione particolari.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Sono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
2. Sono entrate non tributarie le altre risorse la cui titolarità spetta al Comune, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, nonché le entrate derivanti da contributi ordinari, tariffe per l'erogazione dei servizi, vendite di prodotti, multe, ammende, oblazioni, concessioni, alienazioni di beni, sanzioni, ordinanze od altro, comprese eventuali entrate derivanti da servizi per conto terzi.

Art. 3 Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i dirigenti del Servizio al quale risultano affidate, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal Servizio stesso.
  - a) I dirigenti responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti

stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate.

- b) Nelle fasi precedenti alla riscossione coattiva e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3 lett. b), il dirigente responsabile di ciascuna entrata è competente per l'approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è disciplinato al successivo articolo 11.
2. I funzionari responsabili del tributo, ove previsto dalla legge, sono nominati con delibera di giunta.
  3. Il dirigente responsabile del Servizio Entrate assume anche il ruolo di responsabile del Centro Unico per la Riscossione.
    - a) Il Centro Unico per la Riscossione è istituito al fine di coordinare e uniformare i processi della riscossione, sia volontaria che coattiva.
    - b) Alcune delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo possono essere affidate, mediante P.E.G. o altro provvedimento di Giunta o specifica disposizione regolamentare, al dirigente responsabile del Centro Unico per la Riscossione.
    - c) Al dirigente del Centro Unico per la Riscossione sono demandate le funzioni previste dal successivo Capo III in materia di riscossione coattiva.

#### Art. 4 Accesso alle banche dati

1. L'accesso alle banche dati così come la raccolta di dati personali è effettuata dagli uffici nel rispetto dei principi e secondo le modalità del Regolamento Europeo n. 2016/679.
2. I soggetti titolari delle banche dati forniranno le notizie necessarie all'amministrazione nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del principio di pertinenza e limitatezza specificamente previsti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679. Le attività suddette dovranno essere regolate tramite convenzione con i soggetti titolari delle banche dati.
3. Sempre in un'ottica di creazione di sinergie nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale, il comune, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel quadro procedurale di specifiche convenzioni, consente l'accesso ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, di cui è titolare, ad altre amministrazioni.

#### Art. 5 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo relative alla gestione delle entrate, i dirigenti responsabili delle stesse si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Con apposito provvedimento possono essere attribuite le qualifiche di addetti all'accertamento ai sensi dell'art. 1 c. 179 della L. 296/2006 e con le modalità di cui all'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981, per quanto attiene le violazioni a questo ed agli altri regolamenti in materia di entrate comunali. Il personale così qualificato è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi, descrittivi, fotografici e tecnici, richiedendo anche l'esibizione di autorizzazioni e/o ricevute di versamenti.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 2 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile nello svolgimento dell'attività.
4. Delle attività di cui ai commi precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente ed a quest'ultimo viene rilasciata una copia.
5. Nel caso in cui il contribuente non consenta gli accessi e le attività di controllo, si ritengono acquisite le circostanze di fatto contestate dall'ufficio.

#### Art. 6 Comunicazioni ai debitori

1. I dirigenti responsabili delle entrate danno pubblicità con modalità idonee di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti nonché delle notizie utili connesse a tali adempimenti (es. scadenze, modalità di pagamento, reperimento di tariffe o aliquote, determinazione del dovuto, istanze etc.)
2. La specifica delle somme di natura non tributaria dovute all'ente, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3, lett. b), le singole strutture che hanno promosso l'accertamento di entrata dovranno comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:
  - l'importo della somma dovuta e la sua causale
  - le modalità di pagamento
  - il termine per adempiere, stabilito in 60 giorni, se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi al tasso legale.
3. Il termine massimo per rispondere a richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, questionari e simili, da parte del destinatario, è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta ove non diversamente stabilito. Il decorso di tale termine si sospende durante il periodo estivo dal 1° al 31 agosto. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

**Art. 7**            Modalità di gestione

1. Le entrate del comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
3. Per ciascun tipo di entrata, se non diversamente disposto con legge statale, il comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento.
4. Per quanto concerne l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la gestione, compresa la riscossione ordinaria, è attribuita ad un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

**Art. 8**            Pagamento delle entrate

1. Le scadenze dei pagamenti sono quelle disciplinate dalla legge, dai decreti ministeriali e dagli specifici regolamenti comunali.
2. Laddove siano previste delle rate è facoltà del contribuente/utente pagare l'intero importo alla scadenza della prima rata o, comunque, anticipare l'importo di rate successive.
3. L'importo annuo degli interessi da applicare alle entrate tributarie è determinato, ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, nella misura di tre punti percentuali oltre il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. L'importo annuo degli interessi da applicare alle entrate non tributarie è determinato secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 14.
5. In caso di mancata deliberazione delle aliquote tributarie si applicano quelle dell'anno precedente, con eventuale conguaglio da versare successivamente all'approvazione delle nuove aliquote.
6. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità, si applicano, per queste tipologie di entrata, i seguenti termini di pagamento e di dichiarazione:
  - a) Il pagamento relativo al COSAP permanente deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno se l'importo dovuto è inferiore a € 100; in due

rate uguali, con scadenza 30 giugno e 30 settembre, se l'importo dovuto è superiore;

- b) Il pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno; in due rate uguali, con scadenza 30 giugno e 30 settembre, se l'importo dovuto è superiore ad € 1.500. La dichiarazione tributaria ad essa riferita deve essere presentata prima dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Sono fatte salve le diverse modalità previste dalla legge per periodi inferiori all'anno.

#### Art. 9           Versamenti e rimborsi

1. I versamenti vengono effettuati nelle modalità previste dalla legge per ciascuna tipologia di entrata, secondo quanto stabilito nei singoli Regolamenti comunali o secondo altre modalità sempre previste dalla legge.
2. Il comune agevola i pagamenti da parte dei cittadini, attivando altre modalità di versamento oltre alle ordinarie, quali il pagamento tramite sistemi telematici e l'utilizzo di carte di credito o di debito.
3. Secondo quanto previsto dal comma 88 dell'art. 17 della L. 15/5/1997 n. 127, il Comune stabilisce che non devono essere versate in sede di autoliquidazione delle entrate relative a canoni e tributi, somme fino a euro 5 su base annua.
4. Ai sensi del D.P.R. 16/4/1999 n. 129 non si procede all'accertamento, all'iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva e alla riscossione dei crediti relativi a tributi comunali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Ai sensi del comma 88 dell'art. 17 della L. 127 del 15/5/1997 e del comma 168 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, per le suddette entrate e fino all'ammontare dei relativi importi non sono effettuati i rimborsi.
6. Il contribuente può richiedere, al soggetto a cui compete l'accertamento delle entrate tributarie, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, salvo diverso limite stabilito dalle norme vigenti. Il comune provvede ad effettuare o diniegare il rimborso entro i termini di legge.
7. I termini per disporre i rimborsi delle entrate non tributarie sono di 180 giorni dalla data della richiesta. Per le stesse entrate, sulle somme da rimborsare, è corrisposto l'interesse di legge. Gli interessi, salvo se diversamente disposto dalle vigenti leggi o da regolamenti, decorrono dal giorno della richiesta del rimborso.

## Art. 10           Compensazioni

1. È ammessa la compensazione solo nell'ambito dello stesso tributo o della medesima entrata non tributaria entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento in eccesso.
2. La compensazione non è ammessa per somme che sono già oggetto di attività accertativa. È comunque esclusa la compensazione con quanto dovuto a titolo di sanzioni e interessi.
3. Il contribuente, alle scadenze di versamento di un tributo in autoliquidazione, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze nei versamenti del medesimo tributo di anni precedenti, senza che decorrano interessi a credito. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
4. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 90 giorni dalla data in cui è - o avrebbe dovuto essere stato - effettuato il versamento, una dichiarazione di avvenuta compensazione secondo la modulistica predisposta dall'ufficio.
5. Nel caso di tributi ed altre entrate con liquidazione d'ufficio, sulle somme versate in eccesso si opera tramite compensazione d'ufficio o su istanza dell'interessato, senza che decorrano interessi a credito.
6. È ammessa la compensazione di qualsiasi somma anche modesta.

## Art. 11           Rateazioni

1. È facoltà del dirigente responsabile delle singole entrate la concessione di rateazioni di pagamento nelle fasi precedenti alla riscossione coattiva. Per le entrate di competenza diretta del Servizio Entrate, la fase dell'inizio della riscossione coattiva coincide con l'emissione dell'avviso di inserimento del debitore nelle liste di carico del concessionario per la riscossione oppure con l'avvio della procedura di esecuzione coattiva. Nel caso in cui il contribuente risultasse moroso rispetto al piano rateale concordato, decade dalla possibilità di accedere ad ulteriori richieste di rateazione nelle successive fasi di cui al comma 3, salvo situazioni di pervenuta e comprovata grave difficoltà economica.
2. I termini della rateazione sono stabiliti dal dirigente e commisurati alla tipologia di entrata e all'entità dell'importo dovuto, e comunque per una durata massima non inferiore a 36 rate mensili e non superiore a 48 per debiti di importi superiori a euro 6.000,00.
3. Su richiesta motivata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente stesso, il Responsabile del Centro Unico della Riscossione può concedere, prima dell'inizio della riscossione coattiva, sentito il responsabile dell'entrata sulle motivazioni addotte dal contribuente, la possibilità di

effettuare un versamento rateale del dovuto con le modalità indicate al comma 5. Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata, a pena di improcedibilità dell'istanza, la ricevuta di versamento di una somma pari al 20% dell'intero importo dovuto.

4. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata e si presume se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a. Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati se il debito complessivo oggetto di rateazione è superiore al 20% del reddito del nucleo familiare del richiedente ottenuto riguardo all'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'ISEE dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
  - b. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera A) se il debito complessivo è superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'art. 2425 numeri 1), 3) e 5) del codice civile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rateazione devono ricorrere entrambe le condizioni. A tal fine il debitore allega all'istanza la copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio, corredata della dichiarazione dei dati del valore della produzione e dell'indice di liquidità, sottoscritta anche dal professionista che cura gli aspetti contabili dell'impresa”

5. La rateazione concessa dal Centro Unico della Riscossione, nonché dal Servizio Entrate per le entrate di diretta competenza, viene effettuata con le modalità e le scadenze di seguito indicate:

Per le società:

Da € 200 a € 3.000, fino a un massimo di 12 rate mensili;

Da € 3.001 a € 6.000, fino a un massimo di 24 rate mensili;

Da € 6.001 fino a € 20.000, fino a un massimo di 36 rate mensili;

Da € 20.001 la modalità di rateazione è da concordare direttamente con il dirigente del Servizio Entrate/responsabile del Centro Unico per la Riscossione fino a un massimo di 48 rate mensili.

Per le persone fisiche:

Da € 200 a € 3.000, fino a un massimo di 12 rate mensili;

Da € 3.001 a € 6.000 fino a un massimo di 24 rate mensili;

Da € 6.001 fino a € 10.000, fino a un massimo di 36 rate mensili;

Da € 10.001 la modalità di rateazione è da concordare direttamente con il dirigente del Servizio Entrate/responsabile del Centro Unico per la Riscossione fino a un massimo di 48 rate mensili.

6. Il Centro Unico della Riscossione, nonché il Servizio Entrate per le entrate di diretta competenza, non procede comunque a rateazione di importi inferiori a 200 (duecento) euro comprensivi di interessi e sanzioni.
7. Nel caso di pagamento rateizzato, il mancato versamento di massimo due rate o la proposizione di ricorso giurisdizionale, comporta per il debitore la perdita automatica del beneficio della rateazione e il diritto per l'Amministrazione di esigere immediatamente in un'unica soluzione l'intero importo ancora dovuto.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di dilazione nella misura stabilita dall'art. 17 del presente Regolamento. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite. Gli interessi si applicano dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'atto se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.
9. Nell'ambito della procedura di rateazione le somme versate verranno rimosse prioritariamente a titolo di interessi e sanzioni e successivamente a titolo di quota capitale.

## Art. 12 Adesione

1. L'accertamento dei tributi può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal D.Lgs. 218 del 19/6/1997.
2. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
5. Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata telefonicamente.
6. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto l'invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante, con l'indicazione, tra l'altro, di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 40 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente, telematicamente o via fax.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.

8. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio ne redige verbale in duplice copia che deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal funzionario responsabile del procedimento.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige succinto verbale dell'esito negativo.
10. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione (del quale viene data comunicazione al contribuente tramite gli ordinari mezzi di comunicazione), delle somme dovute. A seguito del versamento l'ufficio rilascia al contribuente la copia del nuovo atto di accertamento debitamente firmata dal contribuente stesso. Nel caso in cui il contribuente non rispetti la scadenza di versamento di cui al presente comma per una qualsiasi delle annualità eventualmente concordate, l'adesione si ritiene decaduta e l'ufficio emetterà un nuovo avviso di accertamento. Su tale nuovo avviso di accertamento non sarà possibile procedere con adesione.
11. In caso di adesione, l'avviso di accertamento non è soggetto ad impugnazione ed è escluso l'esercizio dell'eventuale ulteriore azione accertatrice da parte dell'ufficio, salvo che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o se sopravviene la conoscenza di ulteriori elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile rispetto a quello definito.
12. L'istituto dell'adesione all'accertamento non è applicabile in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### *CAPO III*

### *RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE*

#### Art. 13      *Forme di riscossione coattiva*

1. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 2, il comune procede secondo quanto stabilito dai commi da 792 a 804, art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160, in tema di introduzione e gestione di atti con efficacia di titolo esecutivo. Restano ferme le procedure già previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639 e dal D.P.R. 29/9/1973 n. 602, ove applicabile.
2. Il responsabile del Centro Unico della Riscossione di cui all'art. 3 c. 3 è l'unico soggetto competente alla firma delle ingiunzioni fiscali e delle liste di carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione, nonché di tutti gli atti conseguenti successivi.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché sussista idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 14 Invito al pagamento e sanzioni per le entrate patrimoniali

1. La struttura responsabile dell'entrata competente, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3, lett. b), verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, può provvedere, prima dell'affidamento per la riscossione coattiva al Centro Unico per la Riscossione, a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:
  - l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi legali decorrenti dal giorno di effettiva scadenza, la causale e le spese di notifica o spedizione;
  - le modalità di pagamento;
  - il termine per adempiere, normalmente stabilito in 30 giorni dalla data di notifica;
  - l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine matureranno oltre agli interessi legali anche interessi moratori al tasso già applicato per gli interessi legali;
  - l'avvertimento che il mancato pagamento oltre il termine previsto costituisce inoltre violazione al presente Regolamento, rendendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.
2. Non si provvede all'applicazione di interessi di mora qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
3. La violazione delle norme contenute nel presente articolo, con particolare riferimento al mancato versamento entro il termine previsto nell'invito al pagamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria applicata con le modalità stabilite dalla L. 689 del 24/11/1981 ed entro i limiti, minimo e massimo, indicati dal comma 1 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.
4. Se la violazione riguarda il mancato pagamento di servizi a domanda individuale, il dirigente della struttura che eroga tali servizi può inibirne o sospenderne l'accesso se ciò non contrasta con norme legislative o regolamentari. Il mancato pagamento deve riferirsi a somme complessivamente superiori ad euro 500 e non deve essere determinato da oggettive e dimostrabili difficoltà economiche. Le modalità applicative sono demandate a specifico atto redatto a cura del dirigente responsabile del servizio a domanda individuale.
5. La struttura responsabile della singola entrata dovrà provvedere tempestivamente a segnalare al Centro Unico della Riscossione qualsiasi eventuale incasso relativo alle somme oggetto degli inviti al pagamento di cui al comma 1.

Art. 15 Atti emessi a titolo esecutivo per le entrate patrimoniali

1. In caso di inadempimento all'invito al pagamento, la struttura responsabile della singola entrata, trasmette al Centro Unico della Riscossione l'elenco e i dati necessari per la predisposizione dell'atto con efficacia di titolo esecutivo di cui alla L. 160/2019 ovvero del provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910 per la somma indicata nell'invito al pagamento maggiorata degli ulteriori interessi legali e di mora, delle spese di spedizione e notifica dell'invito al pagamento e dell'ingiunzione. Restano salve le diverse maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento.
2. Il Centro Unico della Riscossione provvede direttamente alla notifica degli atti di cui al comma precedente.

#### Art. 16 Esecuzione

1. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Centro Unico della Riscossione procederà, salvo sospensione accordata in sede di opposizione, all'esecuzione sui beni del debitore.
2. Pendendo opposizione, tuttavia, il Centro Unico della Riscossione potrà valutare di procrastinare l'esecuzione alla definizione del giudizio.
3. Per motivi organizzativi o se ritenuto conveniente, quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo può essere affidato in tutto o in parte con le procedure previste dalla legge a soggetto esterno all'Amministrazione.

#### Art. 17 Interessi per riscossione coattiva

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme a credito dell'Amministrazione Comunale vengono così determinati:
  - interessi legali (art. 1282 c.c.) al saggio vigente al momento dell'applicazione. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento. Essi verranno indicati nell'invito al pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale nel termine indicato. Per quanto riguarda i crediti derivanti da locazioni, questi producono interessi dalla data di notifica dell'invito al pagamento.
  - interessi di mora quantificati nella misura del saggio legale vigente. Gli interessi moratori decorrono dalla data di scadenza del termine indicato nell'invito al pagamento.
  - Interessi di dilazione quantificati nella misura del saggio legale vigente. Gli interessi di dilazione verranno calcolati in base al piano di rateizzazione concesso.

#### Art. 18 Inesigibilità del credito

1. Qualora, a seguito dell'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il Centro Unico della

Riscossione proporrà al Servizio responsabile dell'entrata, la riduzione della somma non recuperata o l'annullamento dell'accertamento dell'entrata.

Art. 19            Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del D.L. n. 546/1992, il dirigente responsabile del Servizio Entrate è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente previa procura del sindaco disposta ai sensi del vigente Statuto comunale.

Art. 20            Reclamo e proposta di mediazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 24/9/2015 n. 156 sono estesi agli enti locali gli istituti del reclamo e della mediazione quali procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tributarie aventi il valore indicato dalla legge.
2. Con atto del dirigente del Servizio Entrate è nominato il funzionario responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali.

*CAPO IV*

*INTERPELLO*

Art. 21            Oggetto dell'interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 di modifica dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare il Servizio Entrate per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

Art. 22            Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

2. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:
  - i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso:
  - il codice fiscale;
  - la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### Art. 23 Risposta all'interpello

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.
3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 24, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 22, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.
6. La risposta non vincola il contribuente ma vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

7. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.
8. In caso di mancata risposta nei termini di cui presente articolo, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.
9. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Art. 24            Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
  - è priva dei dati identificativi dell'istante;
  - manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - non è presentate prima della scadenza degli obblighi tributari;
  - non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

*CAPO V*

*DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 25            Sanzioni

1. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, non 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 26            Norma di rinvio

1. Regolamenti attinenti a specifiche entrate possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 27            Decorrenza

1. Il presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell'art. 53 c. 16 della L. 388/2000.